

Rapporto al messaggio 2301

Della Commissione della legislazione sul messaggio 30 maggio 1978 sulla riforma delle leggi elettorali

Le proposte di riforma delle attuali leggi elettorali, contenute nel messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio, sono motivate in parte dalla decisione governativa di introdurre lo spoglio meccanizzato delle schede, dando così seguito alle diverse iniziative promosse a livello parlamentare in questi ultimi anni per razionalizzare l'attuale sistema.

La decisione governativa è giunta dopo un'ampia ed approfondita analisi delle possibilità tecniche offerte in questo ultimo decennio, in particolare dell'elettronica, per proporre la migliore soluzione del momento intesa ad accelerare lo spoglio delle schede, razionalizzando sensibilmente i costi e l'impiego del personale dello Stato e mantenendo, nel contempo, la segretezza e la libertà di voto dei cittadini.

Nell'arco di circa un decennio la Cancelleria dello Stato, dietro incarico governativo, procedeva a diverse ricerche ed esperienze, come pure a diversi confronti con i metodi offerti dalla più avanzata tecnologia elettronica, raggiungendo, dopo le elezioni comunali del 1976, una soluzione ritenuta tecnicamente valida e soddisfacente agli obiettivi posti.

Dobbiamo rilevare che la soluzione proposita costituisce attualmente l'unica sostanziale alternativa al sistema in vigore.

La difficoltà più rilevante riscontrata nelle ricerche tecniche è stata quella relativa al mantenimento del "panachage", la cui abolizione appare, per il Governo e per la nostra Commissione della legislazione, ancor oggi difficilmente proponibile all'elettorato.

Il messaggio governativo, a tal proposito, avverte che l'eventuale abolizione della facoltà di votare per candidati di altri Partiti, qualora fosse proposta per motivi di carattere tecnico connessi all'elaborazione elettronica dei dati elettorali e non per argomentazioni politiche o di principio, susciterebbe ampie e decise opposizioni a livello popolare.

Di conseguenza, la soluzione tecnica proposta tien conto della volontà dell'elettorato di poter far uso del "panachage", presentando un modello di scheda in grado di consentire al massimo l'intervento dell'elettronica nella lettura e nel computo delle schede.

Con il sistema proposto i vantaggi globali per l'elettore, afferma il Consiglio di Stato, non possono essere sottovalutati: ulteriore miglioramento della segretezza del voto, miglioramento nell'uniformità di valutazione e di giudizio in sede di spoglio.

L'introduzione dello spoglio meccanizzato riguarda sia le elezioni cantonali, sia quelle comunali.

Parallelamente all'introduzione del sistema di voto elettronico, il Consiglio di Stato nel suo messaggio propone alcune riforme delle attuali leggi elettorali e più precisamente delle seguenti:

- a) Legge sulle elezioni politiche (LEP) del 30 ottobre 1958;
- b) Legge sul diritto di iniziativa e di referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato (LIR) del 23 febbraio 1954;
- c) Legge sull'esercizio del diritto di voto sulle votazioni e sulle elezioni (LVE) del 23 febbraio 1954.

I. IL NUOVO SISTEMA DI VOTO

Il messaggio governativo sottolinea che l'attuale procedura di voto, introdotta nel 1958, non subisce

mutamenti sostanziali.

Le innovazioni relative allo spoglio meccanizzato si riferiscono, infatti, essenzialmente al modo di esprimere il voto.

Per il Consiglio di Stato permane, di conseguenza, il divieto di distribuire le schede al domicilio dell' elettore.

Il Governo è del parere che sia prematuro allentare qualunque norma intesa a tutelare la libertà e la segretezza del voto del cittadino, pur ammettendo le felici e confortanti trasformazioni intervenute nel nostro costume elettorale da una ventina d' anni a questa parte.

Il modulo di scheda rimesso all' elettore è di semplice compilazione e sostituisce il blocchetto delle liste di Partito, previsto dall' attuale sistema di voto.

Il voto di Partito, i voti preferenziali per i candidati del Partito prescelto, i voti preferenziali a candidati di altre liste di Partito (panachage,) avvengono, dunque, su di un' unica scheda, attraverso indicazioni numeriche.

L' indicazione numerica corrispondente al Partito prescelto e ai candidati prescelti è, in fondo, il cambiamento evidentemente più sostanziale rispetto all' attuale sistema che presenta l' indicazione nominativa del Partito e dei candidati delle varie liste del blocchetto.

Occorre, tuttavia, dire che già con l' attuale sistema delle schede nominative molti elettori votano con l' aiuto del riferimento numerico per la scelta del Partito e dei candidati. Con il nuovo sistema la scheda è definitivamente annullata solo se l' elettore non annerisce il trattino del circolo accanto al numero del Partito prescelto.

Altri segni, ad esempio la crocetta invece dell' annerimento del trattino nei cerchietti che precedono i numeri dei candidati prescelti, comportano il rifiuto della lettura elettronica, ma non l' annullamento della scheda, che viene ripresa in lettura dall' Ufficio di spoglio. L' ultimo esperimento svolto durante la giornata elettorale del 25 settembre 1977 nei Comuni del Distretto di Bellinzona, nei Circoli del Gambarogno e di Malvaglia e nel Comune di Locarno ha dato risultati ritenuti tecnicamente soddisfacenti, tenendo conto, soprattutto, che queste prove non sono state precedute da un' informazione diffusa e precisa presso l' elettorato.

A questa nuova prova partecipò il 20% dell' intero corpo elettorale. Le percentuali di schede non correttamente compilate non sono, infatti, preoccupanti, anche rispetto agli elettori più anziani che si sono volontariamente interessati al proposto nuovo sistema di voto.

Riguardo il "panachage", la scheda per il Gran Consiglio è necessariamente diversa da quella per il Consiglio di Stato.

Per la scheda del Consiglio di Stato l' elettore esprime il voto preferenziale a candidati di altri Partiti su un' unica facciata, mentre la medesima operazione per la scheda del Gran Consiglio avviene sul verso della scheda stessa.

Su questo verso della scheda l' elettore, dopo aver annerito il cerchietto indicante panachage , iscrive nelle apposite caselline dapprima il numero della lista del 0 dei candidati prescelti poi il rispettivo numero di quest' ultimi in una seconda casellina.

I voti di "panachage" sono rilevati dall' Ufficio di spoglio e successivamente rimessi nell' elaboratore elettronico per il computo finale relativo alle risultanze dei voti di Partito e personali.

Così pure, l' Ufficio di spoglio riprende in lettura tutte quelle schede che l' elaboratore elettronico ha rifiutato perché non correttamente compilate.

I magistrati dell' ordine giudiziario compongono ancora gli uffici di spoglio, che collaborano a loro volta con l' Ufficio cantonale di accertamento, a cui spetta la responsabilità definitiva della proclamazione dei risultati.

Scompare, con il nuovo sistema, il personale attualmente impiegato per le registrazioni di voto, in quanto queste operazioni sono affidate agli elaboratori elettronici. La razionalizzazione nell' impiego del personale dello Stato è notevole e, nel contempo, i sistemi di controllo interno sono tecnicamente tali da evitare che una scheda possa essere conteggiata più volte o che possa erroneamente essere attribuita a un altro Ufficio o a un altro Comune.

Per le elezioni comunali, occorre rilevare che il nuovo sistema può risolvere perfettamente le diverse necessità che possono insorgere rispetto alle elezioni cantonali, a condizione di applicare per tutti i Comuni una scheda uniforme, la quale possa includere il numero più elevato possibile di municipali e di consiglieri comunali.

Per quanto concerne i supplenti municipali, considerando che solo una minoranza dei Comuni ticinesi per la loro nomina ricorre alla votazione popolare, il Consiglio di Stato ritiene che la loro designazione possa avvenire successivamente sulla scorta della ripartizione operata in base ai suffragi ottenuti dai Gruppi in lista per l'elezione del Municipio.

Prima di affrontare le modifiche delle leggi precitate, il messaggio governativo rileva che il nuovo sistema di voto riduce del cinquanta per cento almeno il costo delle singole operazioni di spoglio (attualmente di 500.000.-- franchi).

Le elezioni cantonali e comunali costano globalmente, con i sistemi attuali, poco più di un milione di franchi.

Notevole è, inoltre, la riduzione dei tempi d'attesa per la proclamazione dei risultati elettorali riguardanti il Gran Consiglio, mentre per il Consiglio di Stato la differenza è ovviamente meno significativa. Si calcola che entro due giorni si possono conoscere i voti completi di partito e personali per l'elezione del Gran Consiglio, mentre entro dieci-undici ore possono essere resi pubblici quelli completi per l'elezione del Consiglio di Stato.

Si deve, infine, considerare che il previsto acquisto di due lettori ottici elettronici per le operazioni di spoglio (costo Fr. 500.000.-- ca.) servirà anche per altre attività di elaborazione elettronica nell'ambito dell'amministrazione pubblica.

II. RISULTANZE DELLA CONSULTAZIONE DEI PARTITI

Il nuovo sistema di voto e di spoglio delle schede è stato oggetto di una consultazione fra i Partiti, che si sono singolarmente pronunciati durante lo scorso mese di marzo.

Preavviso favorevole alla riforma proposta dal Governo è stato espresso dal Partito liberale radicale ticinese (PLRT), dal Partito socialista ticinese (PST), dall'Unione Democratica di Centro (UDC) dal Partito del lavoro (PdL).

Con motivazioni diverse, il Partito popolare democratico (PPD) e il Partito socialista autonomo (PSA) esprimono preavviso negativo.

Passando in rassegna, riassuntivamente, i preavvisi motivati dei singoli Partiti, tramite le loro rispettive Direzioni, riprendiamo i seguenti rilievi:

PLRT

"... Per il PLRT è indispensabile poter disporre, oltre a parecchio materiale informativo, di schede facsimili, sulle quali l'elettore possa abituarsi ad esprimere il proprio voto. Il materiale informativo distribuito nella votazione di prova è ritenuto valido.

Un miglioramento sostanziale deriverebbe dall'inserimento nelle caselle dei singoli Partiti (accanto al numero) delle rispettive denominazioni, o almeno delle sigle. Sarebbe agevolato l'orientamento dell'elettore, che per la prima volta si trova confrontato con un sistema di espressione di voto completamente nuovo...."

PST

".... La Direzione del PST, nel prendere detta posizione di consenso, deve ribadire la sua netta e favorevole decisione per l'eliminazione del panachage,, per ovvii motivi politici.

Inoltre il consenso di cui sopra dev'essere inteso alle seguenti condizioni:

1. che lo spoglio per le elezioni cantonali debba comunque essere centralizzato a Bellinzona;
2. che la stessa procedura deve valere per le elezioni comunali.

UDC

"... Viene proposto che lo spoglio delle schede per i Comuni aventi più di un ufficio elettorale (cioè per i maggiori centri), venga effettuato in modo tale da eliminare lo spoglio medesimo singolarmente per ogni

ufficio, in altre parole, per quanto riguarda lo spoglio, tutti i Comuni devono essere considerati come un unico ufficio elettorale: procedendo come qui proposto tutti i Comuni vengono trattati in base a un criterio di perfetta eguaglianza, raggiungendo, di conseguenza, un identico trattamento elettorale".

PdL

"... Per quanto attiene al problema del "panachage", che rimane l' ostacolo tecnico maggiore per un rapido spoglio delle schede, poiché impone comunque una lettura manuale (non meccanica) delle schede per il Gran Consiglio, la Direzione del PdL ribadisce le sue considerazioni del 23 marzo 1977 e invita codesto Dipartimento a proporre al Consiglio di Stato l' avvio di una esplicita procedura di consultazione fra i Partiti sulla proposta di abolizione pura e semplice del "panachage" ...,

PPD

"... Il passaggio dall' attuale sistema di scheda al nuovo, introduce un' ulteriore maniera di espressione del voto: da quello nominativo, al quale ormai gli elettori si erano abituati, a quello espresso per numeri, più freddo ed impersonale.

Si aggiunga una non facile e continuata consultazione delle singole liste per l' espressione di voti preferenziali sulla propria lista e con il "panachage", che indubbiamente determinerà lungaggini agli uffici elettorali.

Non influiranno tali circostanze sulla partecipazione al voto?

L' appesantimento del sistema induce facilmente all' astensione, in particolare per l' elettorato abitudinario, che fino ad oggi contribuiva a mantenere discreta la percentuale di partecipazione.

L' adozione del nuovo sistema risulterebbe assai facilitato dai seguenti fattori:

--- distribuzione del materiale a domicilio, ciò che non influisce sulla segretezza del voto;

--- accompagnamento facoltativo dell' elettore, a partire da una certa età (p. es. 70 anni), senza certificato medico".

Infine il PPD insiste affinché qualsiasi riforma elettorale sia accompagnata dalle seguenti innovazioni più volte rivendicate e sostenute:

"-- voto per corrispondenza, come viene concesso in sede federale. E' una facilitazione che verrebbe accolta con molto favore dagli elettori;

--- modifica dell' ammissione dell' elettore al voto, con l' abbandono dell' antiquato controllo del catalogo elettorale, causa di impazienze (e quindi di astensioni), di perdita di tempo, di equivoci per non dire peggio..."

PSA

"Indipendentemente dalla volontà di perfezionare tecnicamente il sistema elettorale non possiamo dimenticare che molte innovazioni (come la scheda a numeri e non a nomi e la ripresa di tutti i voti "panachage" sono indispensabili per la realizzazione tecnica di un progetto che non prevede l' eliminazione del "panachage".

La statistica relativa alle ultime elezioni federali afferma che il Canton Ticino si trova in coda ai Cantoni svizzeri per quanto concerne l' uso del "panachage".

Ci spiace quindi che i nostri suggerimenti di abolizione del "panachage" che avrebbero permesso una soluzione più semplice e senza gli inconvenienti indicati non siano stati presi in considerazione nella preparazione del progetto".

Nelle sue considerazioni finali, il messaggio governativo prende posizione nei confronti dei rilievi più significativi espressi dai Partiti durante la procedura di consultazione.

Si aderisce, innanzitutto, all' invito del PLRT di intensificare ed approfondire l' informazione presso tutto l' elettorato ticinese.

Il compito informativo spetterà ai Partiti politici, alle Autorità comunali e ai mezzi di pubblica informazione.

Riguardo le proposte del PSA e del PST di eliminare il "panachage", il Consiglio di Stato, come già abbiamo rilevato in precedenza, facendo riferimento al giudizio espresso dalla maggioranza della Commissione, ritiene che una tale riforma "sarebbe destinata quasi sicuramente a cadere in votazione popolare...".

La proposta dell' UDC di pubblicare il risultato per Comune, anche in quelli con più Uffici elettorali, è tecnicamente fattibile.

Tuttavia, il Consiglio di Stato è del parere che non sussistano ragioni sufficienti per cambiare l' attuale sistema in quanto esso assicura all' elettore l' informazione dei risultati del seggio ove ha votato e ai Gruppi politici la possibilità di valutare la propria forza settoriale all' interno del Comune.

Rispondendo alle critiche e alle osservazioni del PPD, il messaggio governativo, rileva, innanzitutto, che l'invio del materiale di voto a domicilio è inattuabile per le ragioni di segretezza e di tutela della libertà di espressione elettorale da parte del singolo cittadino

D'altra parte, il Consiglio di Stato non esclude a priori la possibilità di permettere l'accompagnamento della persona anziana, dietro semplice sua richiesta.

Per quanto concerne la richiesta introduzione del voto per corrispondenza, il Governo ammette che tale possibilità, oggi in atto in sede federale, finirà per essere introdotta anche cantonalmente.

Sempre rispondendo alle osservazioni e alle controproposte del PPD, il messaggio del Consiglio di Stato ritiene che non esistano motivi plausibili per abolire la verifica dell'iscrizione nel catalogo elettorale al momento in cui l'elettore si presenta a votare.

III. LE DELIBERAZIONI COMMISSIONALI

A) La discussione politica d'entrata in materia

I rappresentanti dei vari gruppi politici hanno sviluppato in sede commissionale le argomentazioni dei rispettivi Partiti già conosciute al termine della consultazione promossa dal Dipartimento dell'interno

Le posizioni negative del PPD sono state puntualizzate da diversi interventi dei commissari di questo Partito, che riflettono soprattutto il timore che il nuovo sistema crei difficoltà gravi per l'espressione del voto da parte degli elettori più anziani.

Si ritiene che l'insorgere di difficoltà pratiche e psicologiche nell'operazione di voto possa determinare un numero elevato di schede nulle e, nel contempo, favorire anche l'astensionismo.

Si avanzano riserve riguardo le garanzie della segretezza del voto, soprattutto durante le manipolazioni delle schede rifiutate per scorretta compilazione dal lettore ottico elettronico prima di riproporle ad una successiva lettura.

Alcuni commissari del PPD riprendono le proposte contenute nel preavviso scritto della Direzione del proprio Partito al nuovo sistema di voto e di spoglio e già riassunte in precedenza.

D'altra parte si rileva che la rapidità dello spoglio passa in secondo piano rispetto alle difficoltà che potrebbero pregiudicare una corretta espressione del voto da parte del cittadino elettore.

Si ritiene, inoltre, che tutte le persone intellettivamente capaci non debbano venir discriminate nell'esercizio del voto, come invece si teme attraverso la riforma proposta.

Le argomentazioni sollevate dai commissari del PPD confermano la non adesione del loro Partito al messaggio governativo in discussione.

Adesione alla riforma viene, per contro, espressa dai commissari del PST, malgrado il mantenimento del panachage, di cui si sollecita l'eliminazione.

Opposizione ribadita riguardo l'accompagnamento, senza una giustificazione medica, delle persone anziane e, parallelamente, si richiede di evitare severamente le possibilità di abuso dei certificati medici.

I commissari PST respingono, inoltre, le proposte tendenti a rimettere al domicilio dell'elettore il materiale di voto e la richiesta di introdurre a livello cantonale il voto per corrispondenza. Tali innovazioni, sempre secondo le argomentazioni dei commissari di questo Partito, possono diventare potenzialmente lesive alla libertà di espressione del votante.

Infine, il gruppo PST, auspica che la tecnica elettronica possa ovviare anche agli inconvenienti che attualmente sussistono nella manipolazione delle schede del "panachage" per il computo dei voti espressi.

Da parte dei commissari del PLRT, aderendo pienamente al messaggio governativo, si rileva innanzitutto che l'unica soluzione con la quale si può raggiungere un miglioramento concreto nel razionalizzare le operazioni di spoglio è quella tecnica proposta dal Governo

Bisogna adattare anche il sistema di voto all'evoluzione dei tempi e a tal proposito si fa ampio riferimento alle esperienze simili già introdotte in molti altri Paesi con esito decisamente positivo.

Si fa notare che l'attuale sistema di voto è ritenuto il più complesso in vigore in Svizzera.

Con la riforma proposta il Governo ha adempito al compito affidatogli ripetutamente dalle iniziative politiche rivolte a trovare una soluzione nuova al problema dello spoglio elettorale, presentando la soluzione più avanzata, sicura e semplice da un profilo tecnologico.

Essa, è, nel contempo, garante della segretezza del voto.

Il modulo della scheda per la lettura elettronica non sovverte di molto l'attuale sistema di espressione del voto, malgrado l'introduzione delle indicazioni numeriche al posto di quelle nominative. Le prove eseguite nel settembre 1977 sono ritenute positive e tali da lasciar prevedere un non difficile adattamento da parte dell'elettore al nuovo sistema, considerando che con la sua ufficiale adozione l'informazione, a livello pratico, verrà diffusamente e capillarmente promossa prima della consultazione elettorale di aprile.

Il gruppo PLRT è alquanto perplesso nel concedere, come taluni commissari del PPD desidererebbero, la facoltà alla persona anziana di essere assistita da una seconda persona nell'espletamento dell'operazione di voto, se non esistono i presupposti comprovati da un certificato medico. Ciò per i motivi già in precedenza rilevati in merito alla piena garanzia della segretezza personale del voto e della garanzia della libertà nell'esprimerlo senza possibili condizionamenti.

Gli interventi del capo del Dipartimento dell'interno e del Segretario di concetto, durante l'ampia discussione dei commissari, hanno permesso di chiarire non pochi aspetti d'ordine tecnico relativi al nuovo sistema di voto e di spoglio, a complemento di quanto già illustrato dal messaggio governativo.

In particolare, da parte governativa si insiste nel difendere la soluzione dello spoglio centralizzato, introdotto nel 1959, di cui il proposto nuovo sistema ne fa precisa esigenza.

Si ricorda, per quanto riguarda ancora le controverse posizioni politiche dei Partiti sul mantenimento o meno del "panachage" che quest'ultimo è stato perentoriamente reintrodotta, dopo una transitoria abolizione, da un'iniziativa popolare del 1958; ciò non induce oggi a promuovere, in merito, una nuova modifica di legge. La modifica più importante che il nuovo sistema propone consiste nel passaggio dal blocchetto delle schede alla scheda unica, introducendo i numeri al posto delle denominazioni dei Partiti e delle indicazioni nominative dei candidati.

Il Consiglio di Stato ritiene che ciò non costituisca una eventuale menomazione dei diritti del cittadino in materia di voto. Si tratta, semmai, di una questione prevalentemente psicologica senza, tuttavia, dimenticare che già attualmente, con il sistema in vigore, l'elettore sovente fa riferimento ai numeri per il voto ai propri candidati prescelti.

Il capo del Dipartimento dell'interno ha poi illustrato le esemplificazioni che il nuovo sistema offre con il modulo di scheda unica, sia per il Consiglio di Stato, sia per il Gran Consiglio e, parallelamente, per le elezioni comunali, per i Municipi ed i Consigli comunali.

Si rileva, inoltre, che per quanto concerne la numerazione delle schede fa stato il cpv. 2 dell'art. 2 della LEP che prevede in caso di elezioni contemporanee, il diritto a un gruppo politico di mantenere lo stesso rango per le liste presentate per i due consessi.

Infine, per quanto concerne il problema dei supplenti municipali, il Consiglio di Stato ritiene di introdurre, come innovazione, la loro designazione da parte dei Partiti, fermo restando il criterio proporzionale per la ripartizione.

Questa innovazione è motivata soprattutto dal fatto che nella gran parte dei casi il supplente riceve unicamente degli incarichi di rappresentanza, salvo nei casi di Comuni con tre soli municipali.

L'esperienza dimostra ampiamente che la maggioranza dei Comuni ticinesi non vota mai per i supplenti municipali.

Le tesi governative sono accolte dalla maggioranza della Commissione.

B) Le più importanti modifiche di Legge adottate

Il messaggio governativo propone alcune modifiche delle leggi elettorali in vigore (LEP, LIR, LVE), come già abbiamo rilevato nell' introduzione del nostro rapporto, in parte rese necessarie per l' applicazione del proposto spoglio meccanizzato delle schede e, contemporaneamente, per adattare talune norme all' evoluzione recente del diritto in questo specifico settore.

Le modifiche redazionali apportate dalla Commissione ai testi legislativi del Consiglio di Stato sono state minime.

1. Legge sulle elezioni politiche (LEP - 30 ottobre 1958)

Le modifiche più specifiche riguardano la legge sulle elezioni politiche (LEP), la cui sostanza, tuttavia, non viene alterata. Le innovazioni riguardano essenzialmente il modo di esprimere il voto a dipendenza della proposta introduzione dello spoglio meccanizzato.

Le proposte di modifica seguono l' ordine strutturale della legge vigente.

L' art. 1 cpv. 1 è modificato solo per quanto concerne il riferimento agli articoli 1 cpv. 4, 1 a, 1 c, 6 cpv. 2, 7 b, 12 a e 12 b, che trattano delle deroghe previste per l' elezione del sindaco.

Il cpv. 3 dell' art. 1 specifica la composizione del materiale di voto (schede e buste ufficiali) che viene distribuito al seggio elettorale.

L' elenco dei gruppi politici e dei candidati, essendo distribuito al domicilio dell' elettore e affisso alle cabine elettorali, motiva l' aggiunta di un nuovo capoverso (cpv. 4), la cui norma non si applica per l' elezione del sindaco (art. 12a nuovo).

L' art. 1a si riferisce al nuovo termine per la convocazione delle assemblee, a sessanta giorni prima dello scrutinio.

Per quanto concerne il termine delle presentazioni delle candidature, quest' ultimo, per ragioni tecniche dipendenti dalla preparazione e distribuzione del materiale di voto, è prolungato, salvo per l' elezione del sindaco, fino al settultimo lunedì prima dello scrutinio (art. 1 c).

Completamente riformato appare l' art. 2, relativo alla scheda ufficiale. In questo articolo si precisano le caratteristiche essenziali della nuova scheda, demandando al regolamento di applicazione la definizione e il disciplinamento dei dettagli.

Al cpv. 3 si precisa che l' ordine di numerazione per i candidati può essere liberamente stabilito dai proponenti.

D' altra parte il messaggio ricorda che per l' elezione del sindaco il tipo di scheda rimane quello tradizionale così come il modo di espressione del voto (vedi nuovi articoli 12a e 12b).

La prassi in atto da alcuni anni in merito al voto anticipato fino al martedì precedente allo scrutinio è codificata nel nuovo cpv. 3 dell' art. 3.

Si tratta, specifica il messaggio governativo, di una facoltà concessa dal Consiglio di Stato e non di un diritto del cittadino come è invece il caso del voto anticipato al venerdì.

Il voto anticipato non dovrebbe, infatti, diventare un' occasione per il cittadino di abusivamente sfuggire all' appuntamento elettorale ufficialmente fissato.

La nostra Commissione ritiene necessaria la presentazione di giustificati motivi da parte dell' elettore per l' ottenimento di tale deroga governativa.

In tal senso è modificato redazionalmente il testo originale del Consiglio di Stato all' art. 3, cpv. 3.

All' art. 4 (cifra 2) la Commissione ha perentoriamente voluto che sia l' elettore a scegliere le schede e le buste, stralciando, di conseguenza, l' inizio del testo del Consiglio di Stato: "Il presidente dell' Ufficio autorizza....".

La cifra 3 e la cifra 5 dell' art. 4 si riferiscono espressamente al nuovo tipo di schede che esige conseguentemente un nuovo sistema di espressione del voto, già in precedenza riassuntivamente descritto.

Il nuovo art. 7a sostituisce l' art. 13. Definisce le competenze dell' Ufficio cantonale di accertamento, che si avvale della collaborazione degli Uffici cantonali di spoglio.

Il nuovo sistema di spoglio conferisce all' Ufficio cantonale di accertamento la responsabilità ultima e suprema nella proclamazione dei risultati elettorali.

Il nuovo sistema di spoglio esige anche per le elezioni comunali l' introduzione dell' Ufficio cantonale di accertamento, composto di tre giudici del Tribunale d' appello (nuovo art. 7b). In relazione al nuovo sistema di spoglio l' omissione del voto a un gruppo diventa, come già in precedenza rilevato, motivo di nullità. Circa queste nullità, il messaggio governativo avverte che si tratta della sola nuova imposizione dipendente dall' introduzione del nuovo tipo di scheda.

L' art. 12 è modificato di conseguenza.

2. Legge sull'iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato (LIR - 23 febbraio 1954)

Il messaggio governativo premette che la sola introduzione del proposto nuovo sistema di spoglio non incide su questa legge.

Le poche modifiche proposte adattano, fra altro, talune norme all' introduzione del suffragio femminile, rimaste finora invariate alla conseguente modifica costituzionale.

Il nuovo cpv. 1 dell' art. 5 prevede per le cittadine coniugate o vedove, oltre la firma di proprio pugno, l' indicazione del nome del marito, in luogo e vece del nome del padre.

Tale modifica tien conto della mozione a suo tempo presentata dall' on. Ersilia Fossati.

La modifica apportata all' art. 7 riguarda la competenza riservata anche al segretario o al vice segretario comunale di attestare la validità delle firme per un' iniziativa popolare o per un referendum.

3. Legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni (LVE - 23 febbraio 1954)

Non necessitano, anche per questa legge, sostanziali modifiche sempre a dipendenza della proposta riforma del sistema di voto e del metodo di spoglio delle schede.

Il Consiglio di Stato coglie tuttavia l' occasione per migliorare la LVE in quei punti normativi che determinano talvolta discussioni o errate interpretazioni.

Dapprima, il messaggio motiva la proposta del nuovo art. 162 riguardante la designazione dei supplenti municipali.

In merito a questa proposta abbiamo già riassunto le motivazioni del Consiglio di Stato nel capitolo dedicato alla discussione d' entrata in materia.

La ripartizione dei supplenti fra i gruppi politici che hanno presentato liste per il Municipio avviene, proporzionalmente ai suffragi ottenuti, entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali.

In merito a questa nuova disposizione dobbiamo rilevare alcune riserve avanzate durante la discussione commissionale.

Si ritiene, in particolare, che anche i supplenti municipali, qualora fosse richiesto, devono poter essere eletti dal popolo. La Commissione, tuttavia, accoglie a grande maggioranza le motivazioni del Consiglio di Stato e, di conseguenza, l' art. 162 così come è proposto.

Sostanziale innovazione, rileva il messaggio governativo, è quella riguardante gli articoli 181 e 182 cpv. 1.

Per le elezioni a maggioranza assoluta, il termine per la ripetizione dello scrutinio è prolungato alla terza domenica successiva al primo (attualmente alla seconda domenica), mentre il termine per l' eventuale ritiro di candidature è fissato entro le ore 18.00 del secondo lunedì successivo al primo scrutinio (attualmente il giorno successivo).

La legge federale sui diritti politici degli svizzeri all'estero ha spinto il Governo ad adattare conseguentemente l'attuale LVE. L'aggiunta di un secondo capoverso all'art. 4 sancisce, infatti, il diritto di voto in materia federale dei cittadini svizzeri all'estero.

Sulla privazione del diritto di voto, la Commissione ha lungamente discusso facendo, in particolare, riferimento alle norme sancite dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il messaggio governativo, rilevando tra l'altro la riforma intervenuta nel 1972 del Codice penale, ritiene che l'art. 7 sulla privazione del diritto di voto è in parte superato.

Viene proposta l'abrogazione della lett. a) di questo articolo, in quanto attualmente al giudice non spetta più la facoltà di privare il condannato di questo diritto.

Rimane, tuttavia, precluso al diritto di voto l'interdetto per infermità o debolezza mentale e in merito la Commissione, prima di confermare l'articolo 7 così come è proposto dal Consiglio di Stato, ha espresso pareri contrastanti.

Il Governo ritiene che l'interdetto giusta l'art. 369 del CCS, privato dei diritti civili in seguito a regolare procedura condotta dall'Autorità tutoria, non debba poter usufruire dei diritti politici. Diverso è il caso invece dell'infermo di mente, di cui tratta l'attuale art. 7, lett. e della LVE.

Per questa categoria di cittadini, il messaggio del Consiglio di Stato sottolinea la necessità di considerarla alla stregua di quella di altri infermi; semmai, al pari di quest'ultimi, gli infermi di mente potranno essere impediti di recarsi a votare. Inoltre, il Consiglio di Stato rileva che anche l'internamento amministrativo è una misura che la riforma del CCS eliminerà, conseguentemente all'adesione della Svizzera alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

L'art. 7, così come è proposto dal messaggio e accolto dalla Commissione, riprende la formulazione contenuta nell'art. 2 della legge federale sui diritti politici.

Gli art. 9 cpv. 2 e 29 cpv. 2 sono modificati per adeguare alla prassi stabilita dall'introduzione del voto alla donna le iscrizioni elettorali delle cittadine coniugate o vedove con l'indicazione del nome del marito anziché della paternità.

Questa modifica si ricollega, logicamente, a quella proposta in precedenza all'art. 5 cpv. 1 della LIR. Le modifiche proposte agli articoli 13, 15 cpv. 2, 16, 17, 18, adattano a nuove esigenze pratiche la regolamentazione della pubblicazione del catalogo elettorale, delle variazioni di stato civile, dell'iscrizione d'ufficio dei cittadini aventi diritto di voto e dell'aggiornamento del catalogo elettorale federale.

Adeguamento alla prassi attuale circa la composizione degli Uffici elettorali concernono le modifiche degli art. 52 cpv. 1, 2 e 3. Il cpv. 7 dell'art. 52 indica semplicemente la sanzione per chi si sottrae dall'obbligo di accettare la carica di membro di un Ufficio elettorale.

Il nuovo art. 54 cpv. 2 definisce, eliminando le attuali lacune, le condizioni poste ai vari gruppi e comitati politici per la delega di loro rappresentanti alle votazioni.

La Commissione riduce a tre giorni prima dello scrutinio, invece di dieci (testo governativo), il termine riservato ai comitati referendari o di iniziativa per iscriversi presso la Cancelleria comunale al fine di ottenere il diritto ad avere loro delegati durante la votazione.

Ultima modifica degna di rilievo riguarda il nuovo art. 69, che conferisce al Consiglio di Stato la possibilità di organizzare lo scrutinio anticipato.

Tutte queste modifiche, in effetti più di adattamento a nuove prassi in vigore e di miglioramento nell'applicazione pratica dei singoli articoli, vengono accolte dalla Commissione della legislazione.

IV. CONCLUSIONI

Il dibattito commissionale, ampio e approfondito sotto diversi aspetti politici e giuridici, alla fine ha fatto emergere il convincimento di maggioranza sull'opportunità delle proposte governative.

In particolare, la maggioranza della Commissione ha espresso chiaramente la volontà politica di procedere senza ulteriori ritardi alla modifica dell' attuale sistema di voto e di spoglio delle schede, considerato, come già detto, uno dei più complessi in vigore in Svizzera. Si è riconosciuta la validità della soluzione tecnica proposta dal Governo, considerata l' unica alternativa per un' effettiva razionalizzazione dei tempi e dei costi legati all' attuale metodo di spoglio centralizzato, oltre che per una sicura riconferma della segretezza del voto a favore del cittadino elettore.

Il cambiamento determinato dal nuovo sistema di voto è più di natura psicologica che di portata sostanziale.

Infatti, la maggioranza dei commissari non ravvisa particolari difficoltà per una normale e celere assuefazione degli elettori a questo nuovo metodo di espressione del voto, che offre, sotto diversi aspetti, caratteristiche pratiche di accresciuta semplificazione.

Si tratta, in fondo, di un logico adattamento del modo di votare all' evoluzione della tecnica, che, anche per questo specifico e importante aspetto della nostra vita pubblica, conferma vantaggi rilevanti, indiscutibilmente positivi e tali unanimamente riconosciuti.

Per le considerazioni addotte, la maggioranza della Commissione della legislazione propone al Gran Consiglio l' adozione del messaggio del Consiglio di Stato sulla riforma delle leggi elettorali, così come è uscito dalle proprie deliberazioni.

Per la Commissione della legislazione:

M. Pini, relatore
Bacciarini - Ballinari - Canevascini -
Meroni - Carlovingi - Pedotti -
Sganzini - Wyler.

Progetto di
LEGGE

sulle elezioni politiche; modificazione del

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 30 maggio 1978 n. 2301 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

La legge 30 ottobre 1958 sulle elezioni politiche è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

Elezioni politiche

1 La presente legge si applica alle elezioni del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, della Costituente, dei Consigli comunali e dei Municipi. Essa si applica pure all' elezione del Sindaco, con le riserve indicate negli articoli cpv. 4, 1 a, 1 c, 6 cpv. 2, 7 b, 12 a e 12 b.

Art. 1 cpv. 3

3 Le schede e le buste ufficiali vengono ritirate di volta in volta e singolarmente dagli elettori all' Ufficio elettorale al momento dello scrutinio.

Art. 1 cpv. 4 (nuovo)

4 L' elenco dei gruppi e dei candidati è distribuito a domicilio degli elettori e affisso nelle cabine elettorali.

Tale norma non vale per l' elezione del Sindaco.

Art. 1 a (nuovo)

Convocazione delle assemblee

Nelle elezioni disciplinate dalla presente legge ad eccezione di quella del Sindaco, la convocazione delle assemblee ha luogo almeno sessanta giorni prima dello scrutinio.

Art. 1 b (nuovo)

Pubblicazione del catalogo elettorale

La pubblicazione del catalogo elettorale per le elezioni politiche avviene secondo le norme della legge sull' esercizio del diritto di voto delle votazioni e sulle elezioni.

Art. 1 c (nuovo)

Presentazione delle proposte

Nelle elezioni disciplinate dalla presente legge, ad eccezione di quella del Sindaco, le proposte di candidati devono essere deposte in duplo entro le ore 18.00 del sett' ultimo lunedì antecedente lo scrutinio:

- a) alla cancelleria comunale nelle elezioni comunali;
- b) alla cancelleria dello Stato nelle elezioni del Gran Consiglio, della Costituente e del Consiglio di Stato.

Art. 1 d (nuovo)

Proposte definitive

1 Le proposte di candidati devono essere definitivamente stabilite entro il sest' ultimo lunedì antecedente lo scrutinio.

2 Le proposte definitive prendono il nome di liste.

3 Le liste con l' eventuale dichiarazione di congiunzione sono subito pubblicate col nome dei proponenti nel Foglio ufficiale a cura della cancelleria dello Stato oppure, nel caso di elezioni comunali, affisse all' albo comunale dal Sindaco o da chi ne fa le veci.

Art. 2

Scheda ufficiale

1 Nelle elezioni disciplinate dalla presente legge le schede ufficiali recano, in un unico modulo, la data dello scrutinio e la designazione dei poteri da eleggere. Essa reca, inoltre, i numeri corrispondenti ai gruppi e ai candidati indicati nell' elenco nonché un numero sequenziale.

2 L' ordine di successione dei vari gruppi nella scheda è determinato, di volta in volta, mediante sorteggio, dal Consiglio di Stato rispettivamente dai Municipi nelle elezioni comunali. In caso di elezioni contemporanee, un gruppo ha diritto allo stesso rango per le liste presentate per i due consessi. Il Consiglio di Stato ne fissa le modalità.

3 I candidati ricevono, all' interno del gruppo, un numero progressivo a partire dal numero 1. L' ordine di successione dei candidati in ogni gruppo è stabilito dai proponenti con la presentazione della proposta. Se i proponenti non vi provvedono vale l' ordine naturale di successione nella proposta presentata.

4 I numeri sulla scheda ufficiale sono affiancati da un cerchio destinato all' espressione del voto per il gruppo del voto preferenziale.

5 La scheda va racchiusa nella busta ufficiale.

6 Il regolamento di applicazione stabilisce i moduli ufficiali delle schede e delle buste.

Art. 3 cpv. 3 (nuovo)

3 Per giustificati motivi, il Consiglio di Stato può autorizzare per singoli elettori lo scrutinio anticipato fino al martedì precedente il giorno della elezione.

Art. 4 cifra 2

2 L' elettore sceglie la scheda e la busta con le quali si reca poi nella cabina a esprimere il voto.

Art. 4 cifra 3

3 L' elettore vota annerendo lo spazio bianco nel cerchio accanto al numero del gruppo prescelto. Ha inoltre la facoltà di esprimere voti preferenziali. Nella elezione del Consiglio di Stato e del Municipio, l' elettore esprime voti preferenziali per candidati del gruppo prescelto o di altri gruppi annerendo lo spazio bianco nel cerchio corrispondente ai numeri dei candidati nel gruppo per il quale ha votato o in altri gruppi. Nella elezione del Gran Consiglio, della Costituente e del Consiglio comunale, l' elettore esprime voti preferenziali a candidati del gruppo prescelto annerendo, sulla facciata anteriore della scheda, lo spazio bianco corrispondente al numero del candidato nel gruppo prescelto. L' elettore esprime voti preferenziali per

candidati di altri gruppi iscrivendo sulla facciata posteriore della scheda, il numero del gruppo al quale appartiene il candidato e il numero di questi all'interno del gruppo. L'elettore deve votare in ogni caso usando le matite di cui sono dotate le cabine elettorali.

Art. 4 cifra 5

5 L'elettore ripone in seguito la scheda nella busta, si reca direttamente all'urna e su invito del presidente depone la busta con la scheda nell'urna. L'elettore che giustifica di aver errato nell'esprimere il voto, può, riconsegnando il materiale ricevuto, ottenerne dell'altro dall'Ufficio elettorale che in tal caso distrugge subito quello riconsegnato. Il regolamento di applicazione della legge stabilirà ogni ulteriore modalità circa l'espressione del voto.

Art. 7

Trasmissione di materiale

1 Terminato lo scrutinio, l'Ufficio elettorale trasmette agli Uffici cantonali di spoglio il verbale dello scrutinio, l'elenco dei votanti e le buste rinvenute nell'urna senza aprirle. Questa norma si applica anche agli Uffici elettorali secondari.

2 Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento le modalità per la consegna e il trasporto del materiale ritenuto che lo stesso deve essere sigillato dall'Ufficio elettorale in presenza dei delegati dei gruppi.

3 L'Ufficio elettorale si scioglie solo dopo la consegna del materiale di voto.

Art. 7 a (nuovo)

Ufficio di accertamento

1 L'Ufficio cantonale di accertamento è preposto alle operazioni di spoglio e di proclamazione dei risultati secondo le norme della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni.

2 Esso si avvale degli Uffici cantonali di spoglio.

Art. 7 b (nuovo)

Composizione

Nelle elezioni disciplinate dalla presente legge ad eccezione dell'elezione del Sindaco, l'Ufficio cantonale di accertamento è costituito a Bellinzona da tre giudici d'appello designati dal Tribunale di appello secondo l'art. 88 cpv. 2 della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni.

Art. 8 cpv. 1

Uffici cantonali di spoglio

I. Funzioni:

1 Gli Uffici cantonali di spoglio svolgono le operazioni che la legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni attribuisce agli Uffici elettorali comunali dal momento in cui lo scrutinio è chiuso ad eccezione delle competenze riservate all'Ufficio cantonale di accertamento.

Art. 12

Nullità delle schede: motivi speciali

Oltre ai titoli di nullità previsti dalla legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni sono nulle le schede che non recano il voto per uno dei gruppi che hanno presentato liste.

Art. 12 a (nuovo)

Elezione del Sindaco

a) Schede:

Per l'elezione del Sindaco, la scheda ufficiale è munita di un tagliando di controllo e contiene in un unico foglio senza denominazione di gruppo il nome dei candidati con accanto il cerchio destinato alle espressioni del voto.

Art. 12 b (nuovo)

b) Espressione del voto

Per l'elezione del Sindaco, l'elettore vota apponendo un segno di croce nel cerchio accanto al nome del candidato prescelto.

Art. 13

Abrogato.

Art. 2

1 Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa l' entrata in vigore.

Progetto di
LEGGE

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 30 maggio 1978 n. 2301 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

La legge 22 febbraio 1954 sull' iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1

1 Ogni cittadino deve apporre la firma di proprio pugno indicando nome, cognome e paternità. In luogo e vece della paternità le cittadine coniugate o vedove devono indicare il nome del marito.

Art. 7

1 In calce ad ogni lista il Sindaco o chi ne fa le veci o il segretario comunale devono dichiarare gratuitamente che le firme apposte alla stessa sono di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale ed iscritti nel catalogo elettorale del Comune e sono personalmente responsabili della dichiarazione.

2 Nella dichiarazione deve essere indicato il numero delle firme validamente apposte.

3 Gli spazi destinati alle firme, ancora in bianco, devono essere annullati.

4 I Municipi sono tenuti sotto comminatoria di una multa fino a Fr. 100.-- a denunciare le irregolarità constatate in occasione dell' attestazione del diritto di voto dei firmatari.

Art. 2

1 Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa l' entrata in vigore.

Progetto di
LEGGE

sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni; modificazione del

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 30 maggio 1978 n. 2301 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

La legge 23 febbraio 1954 sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2 (nuovo)

2 Hanno pure diritto di voto in materia federale i cittadini svizzeri all' estero secondo le norme della relativa legislazione federale.

Art. 7

Esclusione dal diritto di voto

E' escluso dal diritto di voto l' interdetto per infermità o debolezza mentali (art. 369 CCS).

Art. 9 cpv. 2

2 Nei cataloghi elettorali gli elettori sono iscritti con cognome, nome, paternità, data di nascita e Cantone di origine, per ordine alfabetico e con numero progressivo, con l' eventuale menzione dei termini di decorrenza o di cessazione del diritto di voto. Per le cittadine coniugate o vedove, il nome del coniuge sostituisce la paternità.

Art. 13

b) In caso di votazioni o elezioni

Il catalogo, debitamente aggiornato, deve essere pubblicato durante i trenta giorni che precedono le votazioni o elezioni cantonali o comunali che avvengono dal primo di maggio al 31 dicembre.

Art. 15 cpv. 2

2 Il Municipio pubblica le variazioni mediante avviso all' albo comunale per quindici giorni consecutivi con l' indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso di cui agli articoli 102 e 103.

Art. 16 cpv. 3 (nuovo)

3 I decessi, i cambiamenti di stato nonché qualsiasi altra rettifica per cittadini già iscritti possono essere apportati dal Municipio fino all' apertura dello scrutinio cono relativo avviso all' albo comunale.

Art. 17

1 I Municipi allestiscono ogni anno un catalogo elettorale iscrivendovi d' ufficio i cittadini aventi diritto di voto in materia federale e quelli che lo acquistano nel corso dell' anno per il quale il catalogo è allestito.

2 Il Dipartimento competente può autorizzare i Comuni ad allestire un unico catalogo elettorale federale cantonale e comunale.

Art. 18

1 Il catalogo elettorale federale deve essere pubblicato annualmente come all' art. 12. Esso deve essere costantemente aggiornato fino a cinque giorni prima della elezione e della votazione.

2 Ogni cittadino avente diritto di voto ha il diritto di consultarlo durante gli orari stabiliti dal Municipio.

Art. 29 cpv. 2

2 Non sono ammesse denominazioni contrarie ai buoni costumi. I candidati devono essere indicati con cognome, nome, paternità e domicilio. Per le candidate coniugate o vedove, il nome del coniuge sostituisce la paternità.

Art. 52 cpv. 1,2,3

h) Composizione

1 L' Ufficio elettorale si compone di tre membri e di, al massimo, altrettanti supplenti.

2 I membri e supplenti sono designati dal Municipio tra i municipali o supplenti avuto riguardo alla rappresentanza dei diversi gruppi politici e con comunicazione scritta agli interessati almeno otto giorni prima della data della votazione o della elezione.

3 Quando il numero di municipali non è sufficiente. devono essere assunti altri cittadini del Comune.

Art. 52 cpv. 7

1 Tutti coloro che sono chiamati a far parte di un Ufficio elettorale sono obbligati ad accettare la carica: chi si rifiuta è passibile della sanzione dell' art. 116.

Art. 54 cpv. 2

2 Pari diritto è conferito ai gruppi politici per tutte le votazioni così come, per le votazioni comunali su domande di iniziativa e di referendum, ai comitati costituitisi tali mediante comunicazione alla cancelleria comunale almeno tre giorni prima dello scrutinio.

Art. 69

b) Orari straordinari

1 Il Consiglio di Stato, su domanda o d' ufficio, può autorizzare o ordinare, sia per casi singoli, sia per circostanze generali, una estensione degli orari di scrutinio in uno o più Comuni rispetto a quanto previsto dall' art. 68.

2 Nelle votazioni ed elezioni federali, nei Comuni con più di 800 cittadini iscritti in catalogo deve essere istituito uno scrutinio anticipato per almeno due giorni che precedono la domenica della votazione. Su richiesta di singoli Municipi lo scrutinio può essere autorizzato dal Consiglio di Stato fino al giovedì precedente la votazione o elezione.

3 Il regolamento d' applicazione della legge fissa i modi e gli orari dello scrutinio anticipato.

Art. 116 cpv. 2 lett. g (nuovo)

g) chiunque rifiuta, senza valido motivo a giudizio del Municipio, di far parte dell' Ufficio elettorale.

Art. 160

Conteggio dei suffragi: norme particolari

Nelle operazioni relative al conteggio dei voti, l' Ufficio elettorale constata, elencandoli separatamente, i voti ottenuti dai singoli gruppi per la nomina dei consiglieri comunali e dei municipali e i voti ottenuti dai singoli candidati alla carica di consigliere comunale e di municipale.

Art. 162

b) Designazione dei supplenti municipali

1 I supplenti municipali sono assegnati ai gruppi che hanno presentato liste proporzionalmente ai suffragi ottenuti nella elezione del Municipio e secondo l' art. 161.

2 Entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati, i proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato designano i nomi dei supplenti municipali spettanti al gruppo.

Art. 162 a

c) Norme speciali

Il disposto di cui all' art. 161 non si applica alla attribuzione di due supplenti o alla elezione complementare di due consiglieri comunali o di due municipali. In tal caso uno dei municipali, dei supplenti o dei consiglieri comunali da eleggere viene assegnato al gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti e l' altro a quello cui rimane la frazione maggiore anche se il numero dei voti dei singoli gruppi non raggiunge il quoziente elettorale. Se però la frazione maggiore non raggiunge almeno un terzo del numero complessivo dei voti conseguiti dai gruppi, entrambi i municipali o i supplenti o i consiglieri comunali vengono attribuiti al gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 166 a (nuovo)

Dimissioni

Il consigliere comunale che si dimette viene iscritto salvo sua dichiarazione contraria, come ultimo nell' elenco dei subentranti.

Art. 181

Difetto dalla maggioranza assoluta; ulteriori scrutini

1 Nelle elezioni col sistema della maggioranza assoluta se quest' ultima non è raggiunta si ripete lo scrutinio 1 terza domenica successiva col sistema della maggioranza relativa.

2 Di ciò viene dato avviso nel Foglio ufficiale in caso d elezioni cantonali, e all' albo comunale in caso di elezioni comunali.

3 Se nel secondo scrutinio si constata parità di voti fra due o più candidati:

a) se il seggio da occupare è uno solo lo scrutinio vien ripetuto a maggioranza relativa la seconda domenica successiva limitatamente ai candidati che hanno ottenuto l' ugual numero di voti: verificandosi ancora parità nel terzo scrutinio, la elezione viene determinata per sorteggio;

b) se i seggi da occupare sono più di uno, l' elezione vien determinata per sorteggio.

Art. 182 cpv. 1

Ritiro di candidature a scrutinio avvenuto

1 Nelle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta i proponenti di una lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato possono, col consenso del candidato o dei candidati ritirare le proposte entro le ore 18.00 del secondo lunedì successivo alla domenica dello scrutinio.

Art. 2

1 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa l' entrata in vigore.